

REGOLAMENTO (CEE) N. 880/92 DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 1992

concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che le finalità e i principi della politica comunitaria in materia ambientale, quale definita nei programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale ⁽⁴⁾, mirano in particolare a prevenire, ridurre ed eliminare per quanto possibile l'inquinamento, in via prioritaria alla fonte, nonché a garantire una buona gestione delle risorse di materie prime, fondandosi inoltre sul principio «chi inquina paga»; che il quarto programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (1987-1992) ⁽⁵⁾ sottolinea l'importanza di sviluppare una politica in favore dei prodotti puliti;

considerando che il Consiglio ha invitato la Commissione, nella risoluzione del 7 maggio 1990 ⁽⁶⁾, a presentare al più presto una proposta per un sistema di etichettatura ecologica su scala comunitaria che tenga conto dell'impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita del prodotto;

considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 19 giugno 1987 sulla gestione dei rifiuti e le vecchie discariche di rifiuti ⁽⁷⁾, ha sostenuto l'introduzione del marchio di qualità ecologica comunitario per prodotti ecologici;

⁽¹⁾ GU n. C 75 del 20. 3. 1991, pag. 23, e
GU n. C 12 del 18. 1. 1992, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. C 13 del 20. 1. 1992, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. C 339 del 31. 12. 1991, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1; GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1; GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1; GU n. C 70 del 18. 3. 1987, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. C 122 del 18. 5. 1990, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. C 190 del 20. 7. 1987, pag. 154.

considerando che vi è un crescente interesse del pubblico per un'informazione sui prodotti con minor impatto sull'ambiente; che in alcuni Stati membri già esiste un sistema di assegnazione del marchio per tali prodotti e altri Stati membri prendono in considerazione di introdurre tale sistema;

considerando che un sistema di assegnazione del marchio di qualità ecologica per prodotti con minor impatto sull'ambiente indicherà le alternative più favorevoli, costituendo così una guida per i consumatori e gli utenti;

considerando che tale funzione di guida può essere meglio realizzata stabilendo criteri uniformi per il sistema di assegnazione del marchio in tutta la Comunità;

considerando che, mentre i sistemi autonomi presenti o futuri di assegnazione del marchio possono continuare ad applicarsi, scopo del presente regolamento è creare le condizioni per stabilire in definitiva un unico marchio di qualità ecologica valido nella Comunità;

considerando che il sistema di assegnazione del marchio dovrebbe applicarsi su base volontaria; che tale approccio, fondandosi sulle forze di mercato, contribuirà alla ricerca e allo sviluppo, in particolare di tecnologie pulite, conducendo pertanto all'innovazione;

considerando che si devono assicurare un'uniforme applicazione dei criteri e una conformità alle procedure in tutta la Comunità;

considerando che il sistema di assegnazione del marchio di qualità ecologica terrà conto degli interessi di tutti i principali gruppi coinvolti, prevedendone quindi l'adeguata partecipazione alla definizione dei gruppi di prodotti e dei criteri ecologici specifici per ciascun gruppo di prodotti;

considerando che i consumatori e le imprese dovrebbero essere informati adeguatamente sul sistema di assegnazione del marchio di qualità ecologica;

considerando che tale marchio dovrebbe essere complementare ad altri sistemi comunitari di etichettatura presenti o futuri,